DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1985

recante modifica della decisione 85/228/CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(85/263/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim) del tipo « tondo per usi agricoli e raccolta allo stato secco » che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata deficitaria nel 1984 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese ;

considerando che non è stato possibile provvedere in misura soddisfacente a tale approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata ;

considerando che, con decisione 85/228/CEE del 1° aprile 1985 [3], la Commissione ha autorizzato il Regno dei Paesi Bassi, in via provvisoria, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata, appartenenti ad una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi ;

considerando che tale autorizzazione si è rivelata insufficiente a coprire il fabbisogno dei Paesi Bassi ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare temporaneamente il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere un quantitativo supplementare di sementi della specie sopra menzionata, appartenenti ad una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 85/228/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, il quantitativo di 950 t è sostituito dal quantitativo di 1 450 t.
2) All'articolo 2, il quantitativo di 950 t è sostituito dal quantitativo di 1 450 t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.
(3) GU n. L 104 del 16. 4. 1985, pag. 19.